

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 27/03/2020

### FATTO

In data 28/9/2009, la ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di prestito, segnato al nr. \*\*\*297 per un importo lordo finanziato di euro 29.520,00, da rimborsare in 120 rate di euro 246,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione.

Tale contratto prevedeva, per quel che qui rileva in relazione all'oggetto del ricorso, l'addebito alla cliente di euro 1.638,36 a titolo di commissioni di istruttoria, di euro 1.476,00 per commissioni di intermediazione creditizia e di euro 268,04 per costi assicurativi.

Il predetto finanziamento era estinto anticipatamente nel novembre 2013, in corrispondenza della rata nr. 48, previo conteggio estintivo redatto il 4/11/2013.

Addì 22/9/2009 la ricorrente aveva sottoscritto con il medesimo intermediario un altro contratto di prestito (segnato al nr. \*\*\*299) con delegazione di pagamento a valere su quote del suo stipendio, rimborsabile in 120 rate mensili da euro 190,00 cadauna, per un montante lordo finanziato di complessivi euro 22.800,00, includente, per quel che qui rileva, euro 1.265,40 a titolo di commissioni di istruttoria, euro 1.140,00 a titolo di commissioni di intermediazione creditizia ed euro 207,02 per costi assicurativi

Siffatto altro finanziamento era estinto anticipatamente nell'aprile 2015, in corrispondenza della rata nr. 64, sulla base di apposito conteggio estintivo del 27/3/2015.



In relazione ai due sopra indicati rapporti di prestito, la ricorrente, assistita da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolta a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto le restituisca l'importo di euro 1.718,00 per il contratto n. \*\*\*297 e di euro 1.122,00 per il contratto n. \*\*\*299, per le quote delle sopra indicate voci di costo, pagate ma non maturate a seguito delle rispettive estinzioni anticipate dei finanziamenti in questione.

Parte istante ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute, quantificate in euro 2500,00.

L'intermediario, seppure avesse riscontrato il propedeutico reclamo, non ha presentato controdeduzioni nel presente procedimento.

## DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo dei due pattuiti finanziamenti e del conseguente rimborso delle quote delle commissioni e degli oneri corrisposte ma non maturate a seguito dell'anticipata estinzione dei medesimi.

Occorre al riguardo premettere che in subiecta materia è di recente intervenuta una decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza "Lexitor"), con la quale è stato chiarito che, in ipotesi di prematura estinzione di un contratto di credito ai consumatori, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi posti a carico del medesimo.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia*



*statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, con la sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), che rappresentano la principale voce del costo totale del credito disciplinata in via negoziale.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che, per ognuno dei due contratti in questione, la ricorrente chiede specificatamente in rimborso per le quote non maturate.

Al riguardo, iniziando dal contratto nr. \*\*\*297 (cessione del quinto), l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- la *“commissione di istruttoria”*, pattuita in favore della Banca finanziatrice nella misura di euro 1.638,36 ha carattere *recurring*, poiché la relativa clausola fa promiscuo riferimento, oltre ad attività preliminari alla concessione di prestito anche a prestazioni connesse alla gestione del medesimo;
- viceversa, ha natura *up front* la commissione di euro 1.476,00, relativa al costo di intermediazione del prestito per l'attività di consulenza e preistruttoria svolta dall'Agente, intervenuto nell'operazione in esame come risulta dal timbro e dalla firma dello stesso apposti in calce al contratto;
- infine, in ordine agli oneri assicurativi, indicati in euro 268,04 è da riconoscersi, in difetto di prova circa l'esistenza di alternativi criteri di rimborso, che la restituzione della frazione di premio non goduta è da calcolarsi sulla base del generale metodo *pro rata temporis*.

Alla luce delle superiori considerazioni e distinzioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per la voce di costo sopra qualificata come *recurring* nonché, nel caso di specie, per gli oneri assicurativi, e la curva degli interessi per quella, invece, sopra riconosciuta come *up front* - alla ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 1.710,77, di cui: euro 983,02 per la commissione di istruttoria, euro 566,93 per commissione di intermediazione creditizia ed euro 160,82 per oneri assicurativi.

Rispetto alla superiore complessiva cifra di euro 1.710,77, alla ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo euro 311,95, di guisa che l'importo che residua in suo favore per il contratto n. \*\*\*297 è di euro 1.398,82.

Invero, non sfugge al Collegio che riscontrando il propedeutico reclamo, l'intermediario aveva dedotto che alla ricorrente erano stati, altresì, retrocessi per il contratto de quo ulteriori euro 57,85, tramite bonifico del 21/1/2014, a titolo di residuo estinzione anticipata,



nonché, in data 8/8/2019, euro 112,06 dalla Compagnia assicurativa per premio non goduto.

Senonché, di siffatti altri rimborsi non è stata data relativa evidenza contabile; né gli stessi possono reputarsi non contestati, stante che nel proprio ricorso introduttivo parte istante non ha riconosciuto di averli ricevuti.

Nella redazione della presente decisione è, dunque, possibile solo ipotizzare che essi siano stati effettuati, ma non anche già detrarli dall'importo residuo dovuto alla ricorrente.

In particolare, considerato che nel sistema ABF il Collegio che decide è chiamato eventualmente ad accertare successivamente l'adempimento della decisione, si ritiene opportuno corredare il dispositivo della presente decisione con la cautelativa formula "*al netto di quanto eventualmente già corrisposto*", in modo tale che se ne tenga, se del caso, conto in quella sede ove i prefati rimborsi in questione risultino effettivamente già eseguiti.

Riassumendo, per il prestito in esame (contratto n. \*\*\*297) la domanda della ricorrente di rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non goduti, può trovare qui accoglimento nei limiti dell'importo totale di euro 1.398,82, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario e/o da terzi.

Passando al secondo rapporto di finanziamento oggetto di vertenza, ossia al contratto con delegazione di pagamento nr. \*\*\*299, si osserva che lo stesso riproduce clausole analoghe a quelle sopra esaminate per il finanziamento n. \*\*\*297.

Per le stesse ragioni per quest'ultimo già anzi illustrate, deve reputarsi la natura *recurring* delle commissioni d'istruttoria di euro 1.265,40, il carattere, per contro, *up front* delle commissioni d'intermediazione creditizia, addebitate per euro 1.140,00, e la retrocedibilità, alla stregua del criterio *pro rata temporis* dei costi assicurativi di euro 207,02.

Dunque,

- ribadito che, in linea con i principi affermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019, il rimborso che era dovuto per la sopra qualificata commissione *recurring* va calcolato, secondo il criterio *pro rata temporis*, in euro 590,52, mentre quello per la commissione sopra ritenuta *up front* deve procedere, come già anzi chiarito, secondo la curva degli interessi, e, perciò, in euro 271,35;
- calcolata, sulla base del criterio *pro rata temporis*, in euro 96,61 la cifra che era da retrocedere per premio assicurativo non goduto;
- rilevato che la ricorrente ha già usufruito in conteggio estintivo di un abbuono di euro 199,60;
- considerato, anche per il contratto de quo, che il riscontro dell'intermediario al preliminare reclamo consente solo di ipotizzare che vi sia stato un ulteriore rimborso, in favore della ricorrente, di euro 6,71 dalla resistente e di euro 54,75 dalla Compagnia assicurativa, ma non da piena prova che i detti rimborsi siano stati effettivamente eseguiti, sicché pure in considerazione di essi va adottata, in dispositivo, la cautelativa formula "*al netto di quanto eventualmente già corrisposto*",

il Collegio reputa che per il contratto nr. \*\*\*299 va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso della residua complessiva cifra di euro 758,88 al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario e/o da terzi.

In conclusione, in considerazione di tutto quanto sopra esposto in relazione ai due finanziamenti oggetto di vertenza, ritiene questo Collegio che le richieste della ricorrente di retrocessione degli oneri commissionali e assicurativi pagati non maturati, meritano di essere parzialmente accolte nella complessiva misura di euro 2.157,70 (pari alla somma di euro 1.398,82, afferenti il contratto nr. \*\*\*297, e di euro 758,88, afferenti il contratto nr. \*\*\*299), al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale e finanziaria va respinta, tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell'estinzione anticipata dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamenti da rimborsarsi mediante cessione del quinto e/o delegazione di pagamento e del conseguente orientamento consolidatosi sul punto in tutti i Collegi ABF.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.157,70, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI